

Estratto della delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29/12/2008 adottata dal Comune di Fumane (Vr), in materia di aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 2009:

## OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI ANNO 2009

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO:

- che l'I.C.I. - Imposta Comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l'art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta, aliquote e detrazioni applicabili;
- che il comma 156 dell'art. 1 della legge 296/2006, ha stabilito che il Consiglio Comunale approva le aliquote e le detrazioni ICI nei termini di approvazione del bilancio di previsione;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 05/12/2007, venivano approvate le aliquote I.C.I. per l'anno 2008;

*CONSIDERATO* il D.L. n. 93 del 27/05/2008, convertito dalla L. 24/07/2008 n. 126, il quale stabilisce che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è esclusa dall'I.C.I., ad eccezione di quelle in categoria catastale A1, A8, A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione di legge;

*VISTO* il Regolamento Comunale I.C.I.;

*DATO ATTO* che i terreni agricoli sono esenti ai sensi dell'art.15, legge 984/77.

*VISTE* le disposizioni di legge in precedenza richiamate.

### DELIBERA

1) *DI STABILIRE* per l'anno 2009, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

#### 6 per mille:

- aliquota ordinaria;
- immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze per le fattispecie non esenti;
- abitazione concessa in comodato d'uso gratuito a parenti entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale per le fattispecie non esenti;

#### 7 per mille:

- Abitazioni non locate e/o non utilizzate come abitazione principale (secondo case) e pertinenze;

#### 6,5 per mille (altri immobili):

- immobili adibiti ad attività produttive e commerciali;
- aree fabbricabili;

2) *DI DARE ATTO* che si opera una detrazione di legge pari ad € 103.29, sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per le fattispecie non esenti.

- 4) **DI STABILIRE** inoltre che la spettanza dell'esenzione per gli immobili assimilati all'abitazione principale dati in uso a parenti entro il 2° grado, che la utilizzino come abitazione principale, deve essere comprovata da apposita autocertificazione da presentare annualmente all'ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta.
- 3) **DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, del comma 4° del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 (T.U. Enti Locali).